

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

1151/-2020

Composta da

Marco Rossetti · Presidente -
Cristiano Valle · Consigliere -
Augusto Tatangelo · Consigliere -
Cosimo D'Arrigo · Consigliere Rel.-
Paolo Porreca · Consigliere -

Oggetto: opposizione a
cartella di pagamento**Motivazione semplificata**

R.G.N. 7073/2016

Cron. 1151 @.1.

CC - 14/06/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7073/2016 R.G. proposto da:

FN
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Tetti, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gomenizza, n. 3;
- ricorrente -

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Ludovico Patriarca, con
domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma,
via del Tempio di Giove, n. 21;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 17802 del Tribunale di Roma depositata l'8
settembre 2015.

2019
1368
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Cosimo D'Arrigo;
letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-*bis*-1 cod. proc. civ.;

RITENUTO

NF conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma Equitalia Sud S.p.a e Roma Capitale, opponendo, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., una cartella di pagamento dell'importo di euro 226,22 per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In particolare, l'opponente deduceva l'omessa notifica del verbale di accertamento, la decorrenza dei termini di cui al D.P.R. n. 602/1973 e l'illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art. art. 27, sesto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689. Si costituiva l'agente della riscossione, mentre l'ente impositore restava contumace.

Il Giudice di pace di Roma, previa riqualificazione della domanda formulata dall'opponente, dichiarava inammissibili perché tardivi l'opposizione "recuperatoria" ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i motivi di opposizione agli atti esecutivi; rigettava quelli riconducibili all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Equitalia Sud s.p.a.

La F impugnava la decisione ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, rigettava il gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della F, per due motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso. Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto, in questa sede, attività difensiva.

La F ha successivamente depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 380-*bis*-1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni

contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

L'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), di importo non superiore a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sono automaticamente annullati. La norma si applica ai debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

In proposito, questa Corte ha ritenuto che l'annullamento del debito disposto dallo *ius supervenies* opera immediatamente, *ipso iure*, stante l'espressa automaticità degli effetti previsti dalla norma, pur nelle more – e indipendentemente – dalla successiva adozione, entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018 stabilito dal medesimo art. 4, comma 1, del consequenziale provvedimento di sgravio da parte dell'agente di riscossione. Trattasi, infatti, di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell'effetto sostanziale dell'estinzione del debito (Sez. 5, Ordinanza n. 15471 del 2019).

La causa speciale di estinzione del credito erariale si applica al caso di specie, poiché il debito risultante dalla cartella di pagamento ammonta ad euro 226,21 e la stessa è relativa a violazioni rilevate nel 2007 e, quindi, inclusa nel ruolo esattoriale del 2008.

L'annullamento *ope legis* della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere.

Le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.

Non potendosi ravvisare la soccombenza della ricorrente, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1,

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.


dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Il Presidente

Marco Rossetti



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 21 GEN. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

